

# Banca Popolare FriulAdria Spa

## Trasparenza: Operazioni di Raccolta Italia

FOGLIO INFORMATIVO 1.3.1

aggiornamento del 01/12/2008

### LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO

#### A) INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare FriulAdria Spa  
Sede Sociale in Pordenone, 33170, Piazza XX Settembre 2  
Direzione Generale in Pordenone, 33170, Piazza XX Settembre 2  
banca@friuladria.it - codice ABI 5336.3  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5391  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone al n. 01369030935  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Capitale Sociale: Euro 114.582.885,00

#### B) CARATTERISTICHE E RISCHI DELL'OPERAZIONE

Si tratta di un contratto che prevede il deposito da parte del cliente di somme di denaro presso la banca, affinché vengano dalla stessa custodite.

Tale deposito è rappresentato dal "libretto", che è lo strumento mediante il quale è possibile movimentare il deposito di risparmio.

Il deposito a risparmio libero consente al cliente di effettuare prelievi e versamenti in qualunque momento.

Il deposito a risparmio può essere "nominativo" o al "portatore"; in quest'ultimo caso l'ammontare del deposito non può superare i 12.500,00 euro.

Non sono previsti limiti di versamento per il deposito iniziale.

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi d'interesse ed altre commissioni e spese del servizio);
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad. es., dollari USA);
- rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nel limite massimo di 103.291,38 euro per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.

#### C) CONDIZIONI ECONOMICHE

. tasso creditore lordo  
(ritenuta fiscale sugli interessi: 27%. I libretti intestati a non residenti sono esenti da ritenuta fiscale)

. nominale annuo	<b>0,010%</b>
. effettivo annuo	<b>0,010%</b>

#### SPESE

. costo per singola scrittura con un massimo annuale di	<b>euro 1,00</b> <b>euro 12,00</b>
. spese fisse annuali di chiusura e diritti di liquidazione	<b>euro 5,16</b>
. spese di estinzione	<b>esente</b>
. costo del libretto	<b>euro 4,64</b>
Costo per emissione duplicato libretto	<b>esente</b>
. imposta di bollo sull'apertura contratto	<b>euro 14,62</b>
. imposta di bollo sul rendiconto periodico	<b>euro 1,81</b>
. commissioni per la stampa e l'invio di documenti di sintesi e del rendiconto periodico	<b>Euro 0,87</b>

#### CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI

. periodicità	<b>annuale al 31.12</b>
---------------	-------------------------

#### CALCOLO DEGLI INTERESSI

. metodo di calcolo per la determinazione degli interessi	<b>secondo l'anno civile</b>
---	------------------------------

#### VALUTE

. per i prelievi e i versamenti (contante)	<b>giorno dell'operazione</b>
--	-------------------------------

#### ALTRE CONDIZIONI

. spese per istruttoria ammortamento	<b>1% sul saldo a credito con un minimo di euro 10,00 ed un massimo di euro 50,00</b>
--------------------------------------	---

# Banca Popolare FriulAdria Spa

## Trasparenza: Operazioni di Raccolta Italia

FOGLIO INFORMATIVO 1.3.1

aggiornamento del 01/12/2008

### LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO

#### TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

15 giorni lavorativi

#### D) PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

In caso di libretto al portatore, la Banca considera il presentatore come legittimo possessore del libretto; essa non ha alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso. In conformità all'art. 1997 Cod. Civ. il credito risultante dal libretto al portatore non può essere sottoposto a sequestro o pignoramento presso la Banca emittente.

Quando il libretto nominativo è intestato a più persone con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente, le disposizioni sul libretto potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà di firma disgiunta. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del libretto; analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace; la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata esplicita opposizione (con lettera raccomandata o mediante comunicazione scritta consegnata allo sportello) e siano trascorsi tre giorni lavorativi dalla ricezione.

La Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito e di inviare la comunicazione periodica annuale (ai sensi dell'art. 119 primo comma, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione) qualora il deposito non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo non superiore a euro 250,00.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del libretto, il possessore per i libretti al portatore, l'intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto per i libretti nominativi, devono farne denuncia scritta alla filiale emittente, conformandosi alle disposizioni di legge.

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità di comunicazione stabiliti dall'art.118 del Decreto

Legislativo n.385/1993 (Testo Unico Bancario).

In caso di esercizio della suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto oggetto di modifica, senza spese, entro sessanta giorni e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.